



CITTÀ DI POTENZA

LAVORI DI

Progetto definitivo di “Riqualificazione, ristrutturazione e messa in funzione di impianti Sportivi Polifunzionali all'aperto esistenti”

“CAMPO SPORTIVO ALFREDO VIVIANI”

Delibera

CIG:

CUP:B34H15000010001

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

		<i>Importo a base di gara euro</i>	<i>Importo del contratto euro</i>
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	467.631,65	
	<i>Di cui a misura</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Di cui a corpo</i>	<i>467.631,65</i>	
	<i>Di cui per incidenza della manodopera</i>	<i>79.970,65</i>	
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.618,64	
a.3	Oneri per la progettazione esecutiva (base d'asta)	22.013,11	
A	Totale appalto (a.1+a.2+a.3)	498.263,40	

Indice

CONTRATTO D'APPALTO	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Oggetto del contratto	4
Articolo 2. Ammontare del contratto.	4
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.....	5
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, sede di redazione del progetto esecutivo, direzione del cantiere.	5
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	6
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	6
Articolo 6. Penale per i ritardi.	6
Articolo 7. Sospensioni e proroghe dei lavori.	7
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	7
Articolo 9. Contabilità dei lavori.	8
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.....	8
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.....	8
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	9
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.....	10
Articolo 14. Certificato di collaudo provvisorio, gratuita manutenzione.	10
Articolo 15. Risoluzione del contratto.	10
Articolo 16. Controversie.....	11
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	11
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	11
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	12
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	12
Articolo 20. Subappalto.....	12
Articolo 21. Garanzia	12
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.	13
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	14
Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	14



CITTÀ DI POTENZA

Repertorio n. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI ALL'APERTO ESISTENTI - "CAMPO SPORTIVO ALFREDO VIVIANI"

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del Comune di Potenza in via _____, avanti a me, dott. _____ notaio in _____, sono comparsi i signori:

a)- _____,
nato a _____ il _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Potenza (PZ), codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- _____,
nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____ in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, via _____, _____ codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice capogruppo mandatario (o in forma singola) del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

4- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa ⁽¹⁾ _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____, cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) nel contesto programmatico delineato all'interno dei documenti "Potenza 2020" e "Piano Integrato di Sviluppo Urbano sostenibile della città di Potenza", è stato redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Potenza, un progetto preliminare di "Riqualificazione, ristrutturazione e messa in funzione di impianti Sportivi Polifunzionali all'aperto esistenti". Tra i vari impianti sportivi considerati, si è previsto di realizzare un importante intervento di sostituzione del manto d'erba naturale con un manto di erba sintetica di ultima generazione LND, allo stadio "A.Viviani" di Potenza;

b) che con successivo provvedimento..... n. in data, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori medesimi per un importo a base di appalto di euro, di cui euro oggetto dell'offerta di ribasso, comprensivi di euro..... per lavori a corpo e a misura ed euro per oneri di progettazione esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione, CNPAIA, mentre euro non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza;

c) che con lo stesso provvedimento..... n. in data, è stato disposto di procedere mediante procedura di appalto integrato, ai sensi dell' art. 53, comma 2, lett. c del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all'affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché all'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante, con il sistema di realizzazione dei lavori "a corpo e a misura", ai sensi dell'art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

-che con lo stesso provvedimento..... n. in data, è stato disposto di indire l'appalto dei lavori di che trattasi, con procedura aperta;

d) che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con _____ in data _____ , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori e la progettazione del _____ %;

e) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

f) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____ , rubricato al protocollo n. _____ ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____ ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____

(diconsi euro _____)

di cui:

- a) euro _____ per lavori veri e propri;
 - b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - c) euro per oneri per la progettazione esecutiva e redazione del PSC in fase di progettazione compresi oneri CNPAIA;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura e a corpo".

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato prestazionale integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto la Lista dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretta ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.
4. Sono altresì estranei al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, sede di redazione del progetto esecutivo, direzione del cantiere.

1. Ai sensi di legge, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.
2. Ai sensi di legge, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.
3. Ai sensi di legge, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i _____ signor _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - _____ - _____ - _____ (accesso presso _____), ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi di legge, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
7. Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010 l'appaltatore dichiara (al momento dell'offerta), che :
 - la sede di redazione del progetto esecutivo è _____;
 - i tempi di consegna del progetto esecutivo sono pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di assegnazione dell'Appalto;

- ai sensi degli artt. 45 – 47 – 49 – 52 - 53 e 93 c. 6 del Codice, le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice sono effettuate con idonea verifica finalizzata ad accertare la conformità del progetto esecutivo alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel progetto definitivo già approvato. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 52 del Codice, accerta in particolare:
 - a) la completezza della progettazione;
 - b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c) la cantierabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g) la coerenza dei tempi e dei costi
 - g) la sicurezza delle maestranze (igiene, salute e benessere delle persone - organizzazione di cantiere) e degli utilizzatori;
 - h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 169, 5° comma del DPR n° 207/2010 e del Capitolato speciale, non oltre **30 giorni** dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione, previa convocazione dell'esecutore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori o di indagini a supporto della progettazione esecutiva, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12, del DLgs 163/2006 e dell'art. 153, comma 1, del DPR 207; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni e/o le indagini da iniziare immediatamente.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell'art. 154 c.6 del DPR 207– la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni** (diconsi giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 c.3 del DPR 207, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

Il tempo utile indicato per ultimare i lavori non tiene conto del tempo per la redazione e consegna del progetto esecutivo previsto dall'art. 1, comma 2 del Capitolato Speciale, pari a **30 giorni** naturali e consecutivi, che decorre **dall'Ordine di Servizio del Rup a seguito della stipula del contratto.**

5. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. In caso di ritardata trasmissione del progetto esecutivo sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 0,60 per mille dell'importo netto contrattuale relativo alla progettazione esecutiva e comunque non superiore al 10 per cento.

2. In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R.207/2010, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 0,60 per mille dell'importo netto contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori e comunque non superiore al 10 per cento.

Articolo 7. Sospensioni e proroghe dei lavori.

- 1.** Ai sensi dell'art. 158, comma 1, del DPR 207, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. 163/2006, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
- 2.** Ai sensi dell'art. 158, comma 2 del DPR 207, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
- 3.** Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, del DPR 207, si procede a norma del successivo art. 190.
- 4.** Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del DPR 207.
- 5.** Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del DPR 207.
- 6.** Ai sensi dell'art. 159 del DPR 207, qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
- 7.** L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
- 8.** I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1.** Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato prestazionale all'art.52, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale o del DPR 207/2010.
- 2.** In ogni caso, sinteticamente, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 - i) l'anticipo dei costi con l'aggiunta dell'IVA di legge per il "Collaudo sottofondo", l'"Attestato di omologazione" e la "deroga all'utilizzo del campo" in attesa dei tempi tecnici per l'esecuzione dei test di omologazione, così come fissati nel "Regolamento LND 2013" nel prospetto riassuntivo dei costi al punto 2 (Progetto pervenuto dopo la gara di appalto).

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dalla tabella di incidenza predisposta dalla stessa impresa in sede di offerta e approvata dalla S.A. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. La contabilità dei lavori a misura è effettuata applicando i prezzi unitari della Lista Offerta alle quantità effettivamente realizzate.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

A) Importo dei servizi a base d'appalto, quali progettazione ecc.: Ai sensi dell'art. 169, comma 5 del DPR 207/2010, il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla progettazione, pari al 50% dell'importo previsto, è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dal Verbale di consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dall'art. 6, comma 1 che precede, salvo il diritto di risolvere il contratto.

Il pagamento del restante 50% del corrispettivo relativo alla redazione del progetto, è corrisposto contestualmente all'emissione della prima rata di acconto per i lavori.

B) Lavori:

1. La stazione appaltante erogherà all'appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi dell'art. 124 del DPR 207 e dell'art. 133 comma 1 bis del Codice sui LL.PP, l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, **non inferiore al 15% dell'importo contrattuale per lavori.**
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del DPR n. 207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Certificato di collaudo provvisorio, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del DLgs 163/2006 per come da ultimo modificato dal DLgs 53/2010, qualora, in corso d'opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un'apposita commissione (di cui può volendo far parte), affinché formuli, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell'organo di collaudo, entro 90 giorni dalla sua costituzione, una proposta motivata di accordo bonario; in alternativa il responsabile del procedimento, acquisite le suddette relazioni, può formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario.

La procedura è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

3. Ai sensi dell'art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

4. Nei casi di cui al comma 4, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall'appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell'appaltatore stesso. Qualora sia l'appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.

5. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di POTENZA con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'analisi e la valutazione dei rischi, nonché il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
 2. **Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) dei quali l'Appaltatore assume ogni onere e obbligo, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.**
 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- Si rimanda comunque, per completezza, al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto.
3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto all'art.52.

Articolo 21. Garanzia

21.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al % per cento dell'importo del presente contratto.
- La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
- La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

- Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

21.2. Garanzia per rischi di esecuzione e Responsabilità Civile

L'affidatario, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 125, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010, ha costituito la polizza assicurativa _____ in data _____ che tiene indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione e che fornisce anche una garanzia;

di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari ad euro _____ e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari ad euro

21.3. Garanzia indennitaria decennale

L'affidatario, ai sensi dell'art. 129, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010, si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione, una polizza contenente le previsioni di cui all'art.126, co.1, D.P.R. 207/2010 indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da difetti di costruzione con un massimale di €

21.4. Polizza RCT decennale

L'Aggiudicatario si obbliga a stipulare una polizza d'assicurazione per responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza come sopra e per la durata di 10 anni, con un massimale di _____;

21.5. Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei liberi professionisti.

Il soggetto professionista indicato dall'affidatario ha stipulato, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, una polizza di assicurazione _____ in data _____ per l'importo di euro _____ -(allegato _____)-

La polizza di assicurazione tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del soggetto professionista e copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) resi necessari in corso di esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del contratto di appalto e restano depositati presso la Stazione Appaltante:

- a. Il Capitolato Prestazionale;
- b. tutti gli **elaborati del progetto preliminare**,
- c. tutti gli **elaborati del progetto definitivo**, ivi compresi i particolari costruttivi, il Disciplinare Tecnico, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste;
- d. l'elenco dei prezzi unitari;
- e. la Lista di offerta; la tabella delle incidenze percentuali delle opere a corpo;
- f. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
- g. il piano operativo di sicurezza ed il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera, di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- h. il cronoprogramma di cui all'offerta Tempo;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs del 12 aprile 2006, n. 163;

- il suo regolamento attuativo D.P.R. n° 207 del 05.10.2010;
- il D. Lgs. 09.04.2008 n° 81 coordinato con il D. Lgs.03.08.2009 n° 106;
- gli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00;

3. Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente agli articoli non abrogati e a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

.....

L'Ufficiale rogante

.....